

Penale Sent. Sez. 3 Num. 29779 Anno 2026
Presidente: LIBERATI GIOVANNI
Relatore: BADAS SILVIA
Data Udienza: 16/04/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Farina Alberto nato a Roma il 26/09/1961

Farina Mattia nato a Napoli il 08/12/2004

Morvillo Maria nato a Napoli il 21/04/1972

avverso l'ordinanza del 30/12/2025 del Tribunale di Napoli

Udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;

letta la requisitoria del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Napoli, adito nell'interesse di Alberto Farina, Mattia Farina e Maria Morvillo avverso il decreto, emesso il 10 novembre 2025, con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ex art. 12-*bis* d.lgs n. 74 del 2000, aveva disposto, nei confronti dei medesmi, sottoposti ad indagini per aver compiuto atti fraudolenti per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva del debito tributario accumulato da Alberto Farina, già indagato per il delitto di cui all'art. 5 del d. lgs. n. 74 del 2000, ed ammontante ad euro 9.563.694,00 (comprensivi di interessi di mora), il sequestro preventivo diretto, finalizzato alla confisca, di alcuni immobili, intestati agli stessi ricorrenti (e di altro immobile intestato a Carlotta Farina non oggetto del riesame) e della somma di euro 25.800 depositata su un

conto corrente intestato alla Morvillo, nonché il sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca, dei beni nella disponibilità degli indagati fino alla concorrenza dell'importo di euro 335.000, rigettava l'istanza di riesame.

In specie Alberto Farina aveva posto in essere una serie di atti di disposizione patrimoniale in favore dei propri familiari moglie e figli, in particolare, una volta conferita procura speciale alla moglie Maria Morvillo, aveva venduto due immobili e il ricavato della vendita era confluito sul conto corrente di quest'ultima, che aveva poi utilizzato le provviste, nella quasi totalità, per acquistare nuovi immobili da intestare ai figli Mattia e Carlotta e alla stessa Morvillo.

2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe: Alberto Farina, con atto sottoscritto dall'avv.to Vincenzo Guida; Mattia Farina e Maria Morvillo, in un unico atto, anch'esso sottoscritto dall'avv.to Vincenzo Guida.

2.1. Alberto Farina ha affidato il ricorso a un unico motivo col quale denuncia la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000 in quanto è stata ritenuta sussistente la fattispecie in discorso nonostante gli atti di disposizione patrimoniale indicati non presentassero alcuna componente artificiosa o ingannevole (si citano, Sez. 3, n. 279 del 14/10/2025; Sez. 3, n. 29943 del 10/07/2025, Sez.3, n. 26095 del 21/05/2025).

2.2. Mattia Farina e Maria Morvillo hanno affidato i ricorsi a un unico motivo, in parte sovrapponibile a quello di Alberto Farina, col quale denunciano, anch'essi, la violazione dell'art. 11 del d. lgs. n. 74 del 2000, in quanto è stata ritenuta sussistente la fattispecie in discorso nonostante gli atti di disposizione patrimoniale indicati non presentassero alcuna componente artificiosa o ingannevole, rappresentando altresì che, in capo ai medesimi, non risulta configurabile neppure l'elemento soggettivo, considerato, quanto alla Morvillo, che questa si è limitata a porre in essere gli atti richiesti dal coniuge, nel perimetro del mandato ricevuto, mentre Mattia Farina ha soltanto acconsentito all'intestazione del bene.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibili i ricorsi osservando che gli stessi non individuano alcuna violazione di legge e sono del tutto privi di un effettivo e concreto confronto con il percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi, da trattare unitariamente attesa la sostanziale sovrapponibilità dei motivi, sono tutti inammissibili.

2. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, l'ordinanza impugnata ha vagliato, e correttamente disatteso, la doglianza sulla sussistenza del *fumus commissi delicti* qui nuovamente riproposta, osservando che gli atti di disposizione patrimoniale in favore dei propri familiari, anche in virtù del particolare *modus operandi* - in specie la vendita, repentina, mascherata dall'utilizzo di un procuratore speciale, degli immobili di valore nella disponibilità del capofamiglia, gravato dall'ingente debito tributario, la trasformazione in liquidità direttamente versata sul conto della coniuge e l'altrettanto tempestiva spendita della stessa per acquistare degli immobili, intestati anche ad altri familiari - erano bensì effettivi, e quindi non simulati, ma dovevano ritenersi fraudolentemente compiuti, realizzando una significativa sottrazione del patrimonio alle azioni esecutive dell'Erario e la creazione di uno schermo soggettivo, costituito dalla intestazione dei nuovi immobili ad altri familiari.

2.1. Ad avviso del Collegio, si è fatto buon governo, del consolidato orientamento di questa Corte giusto il quale il delitto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dal compimento di atti simulati o fraudolenti, volti a occultare i propri o altrui beni, idonei - secondo un giudizio "ex ente" che valuti la sufficienza della consistenza patrimoniale del contribuente rispetto alla pretesa dell'Erario - a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 46975 del 24/05/2018, F., Rv. 274066; Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass., Rv. 266771). Integra il reato una diminuzione, anche non totale, della garanzia patrimoniale generica offerta dal patrimonio del debitore fiscale (Sez. 3, n. 6798 del 16/12/2015, dep. 2016, Arosio, Rv. 266134).

Contrariamente a quanto opina il ricorrente, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493; Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cennin, P.v. 272547; Sez. 3, Sentenza n. 29943 del 9 luglio 2025, non mass.) e ciò in conformità a quanto hanno ritenuto le Sezioni unite di questa Corte con riguardo al delitto di cui all'art. 388 cod. pen. (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, Zucchi e aa., Rv. 272171, rispetto a cui si è precisato che la natura simulata o fraudolenta di atti diretti a sottrarsi all'adempimento di

obblighi nascenti da un provvedimento giudiziario postula che gli stessi siano connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore).

2.2. Nel caso di specie la natura fraudolenta dell'atto è stata individuata nel fatto che, ragionevolmente ipotizzando l'instaurazione di una procedura coattiva per i suoi ingentissimi debiti erariali, ammontanti a euro 9.563.694, l'indagato si era spogliato dei propri beni immobili senza ottenere un corrispettivo, direttamente accreditato nei conti correnti della moglie che a sua volta lo aveva speso per l'acquisto di immobili intestati ai figli oltre che a se stessa per sottrarlo alla procedura di riscossione.

2.3. Considerando anche la natura sommaria dell'accertamento e tenendo conto che tale ultima valutazione viene soltanto genericamente contestata in ricorso, osserva il Collegio come non sia in questa sede sindacabile la motivazione, effettiva, sulla ritenuta natura fraudolenta dell'atto.

Difatti, in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. e che tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli 'errori in iudicando' o 'in procedendo', sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692- 01; Sez. 2, n.18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01). Nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Rv. 285608 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01).

2.4. In applicazione dei principi richiamati, anche la seconda doglianza sottoposta con i ricorsi di Mattia Farina e Maria Morvillo non è consentita.

Il Tribunale del riesame, nel confutare analoga censura sottoposta con i motivi di riesame, ha infatti reso ampia e articolata motivazione (vedi pag. 5 e 6), tutt'altro che apparente, evidenziando gli elementi fondanti la ritenuta sussistenza, sotto il profilo indiziario, dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 74 del 2000 anche con riguardo ai concorrenti Maria Morvillo e Mattia Farina.

Oltretutto, se è vero che siffatto controllo, anche in sede cautelare reale, non può essere meramente cartolare, ma va operato sulla base fattuale del singolo caso concreto, dovendo necessariamente involgere anche i profili inerenti all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo del reato, tuttavia, il controllo operando nell'ambito del *fumus* e non già di un accertamento di gravità indiziaria, importa che affinché rilevi in questa fase debba essere di immediato rilievo, tale da emergere "ictu oculi" (si veda Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Rv. 276015 - 01; Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016; Sez. 6, Sentenza n. 16153 del 06/02/2014 Cc., Rv. 259337 - 01), ciò che non è stato neppure allegato dai ricorrenti, che si sono limitati a una inammissibile istanza rivalutativa.

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/04/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente